Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 9 settembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 9 SETTEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1961. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1961. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 agosto 1961. — **Magazzini STANDA - Società Tutti Articoli Nazionali Dell'arredamento e Abbigliamento, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1961. — **FINCO - Finanziaria Commerciale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1961. — **Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1961. — **Bozzalla e Lesna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1961. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Rimborso anticipato delle obbligazioni 1ª serie 6,50 %. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Rimborso anticipato delle obbligazioni 2ª serie 6 %. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dall'11 al 21 agosto 1961. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1961.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1961, n. 891.

Ripartizione di posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1961-62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerate le esigenze che, in rapporto agli insegnamenti obbligatori delle singole Facoltà ed al numero degli studenti ad essi iscritti, si prospettano relativamente alle dotazioni del personale assistente ordinario;

Considerato che, a norma dell'art. 16 della citata legge n. 349, dei centocinquanta posti di assistente ordinario, centoventi sono da assegnare agli insegnamenti delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Ingegneria, di Medicina e chirurgia, di Agraria e delle discipline economico-statistiche;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

I centocinquanta posti di assistente ordinario, istituiti per l'anno accademico 1961-62, sono come appresso ripartiti, ai sensi dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
Università di Bari:	
cattedra di Petrografia	1
» Fisica sperimentale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Geometria analitica	1
» Analisi matematica	1
Università di Parma:	
cattedra di Analisi matematica	1
» Genetica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Analisi superiore	1
Università di Pisa:	
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Roma:	
cattedra di Geochimica	1
» Geologia	1
» Petrografia	1
» Mineralogia	1
» Analisi matematica I	1
» Geometria I	1
» Meccanica razionale	1
» Geometria II	1
Università di Torino:	
cattedra di Chimica organica	1
» Geologia	1

	Numero dei posti
Università di Trieste:	
cattedra di Geometria analitica	1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA	
Università di Bari:	
cattedra di Meccanica applicata alle macchine e macchine	1
» Elettrotecnica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Tecnologia meccanica	1
» Elettronica applicata	1
» Fisica nucleare	1
Università di Trieste:	
cattedra di Chimica applicata	1
» Tecnica ed economia dei trasporti	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Analisi matematica	2
» Disegno	1
» Meccanica applicata alle macchine	2
» Fisica tecnica	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Chimica	1
» Costruzione di motori per aeromobili	1
» Tecnica delle costruzioni	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Bari:	
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
» Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
» Patologia generale	1
» Psicologia	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Clinica ortopedica	1
» Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Catania:	
cattedra di Fisiologia umana	1
» Anatomia umana normale	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
» Igiene	1
Università di Firenze:	
cattedra di Microbiologia	1
» Medicina del lavoro	1
» Urologia	1
Università di Messina:	
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
» Clinica dermosifilopatica	1
» Microbiologia	
Università di Milano:	
cattedra di Psichiatria	1
» Patologia generale	1
Università di Modena:	
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Università di Napoli:	
cattedra di Tisiologia	1
» Puericoltura	1
» Clinica delle malattie nervose e mentali (per assistente neurochirurgo)	1
» Semeiotica medica	1
» Anatomia umana normale	1
Università di Padova:	
cattedra di Igiene (per il Centro di Microscopia elettronica)	1
» Clinica ortopedica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
» Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Parma:	
cattedra di Fisiologia umana	1
Università di Pavia:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
» Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Roma:	
cattedra di Chimica biologica	1
» Terapia medica sistematica ed idrologia medica	1
» Clinica ostetrica e ginecologica. (Per il Centro ormonale di sterilità)	1
» Fisica nucleare applicata alla medicina	1
Università di Sassari:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
» Anatomia umana normale	1
Università di Siena:	
cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
» Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Torino:	
cattedra di Fisiologia umana	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Bari:	
cattedra di Entomologia agraria	1
» Fisica	1
» Zootecnia speciale	1
Università di Bologna:	
cattedra di Microbiologia agraria e tecnica	1
» Coltivazioni arboree	1
Università di Catania:	
cattedra di Entomologia agraria	1
Università di Napoli:	
cattedra di Botanica generale	1
Università di Perugia:	
cattedra di Idraulica agraria	1
Università di Pisa:	
cattedra di Zootecnica speciale	1

	Numero dei posti
DISCIPLINE ECONOMICO-STATISTICHE	
Università di Bari:	
cattedra di Statistica (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Tecnica bancaria e professionale (Facoltà di economia e commercio)	1
Università di Bologna:	
cattedra di Demografia (Facoltà di Economia e commercio, per la Scuola di statistica)	1
Università di Catania:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario (Facoltà di Giurisprudenza)	1
» Storia economica (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Economia politica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Firenze:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Scienze politiche)	1
» Sociologia (Facoltà di Scienze politiche)	1
» Economia politica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Genova:	
cattedra di Storia economica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Messina:	
cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziario (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Tecnica industriale e commerciale (Facoltà di economia e commercio)	1
» Economia politica (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Statistica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Napoli:	
cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziario (Facoltà di Giurisprudenza)	1
» Storia economica (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Statistica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Padova:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Scienze politiche)	1
Università di Palermo:	
cattedra di Geografia economica (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Statistica (Facoltà di Economia e » commercio)	1
Università di Parma:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata (Facoltà di Economia e commercio)	1
cattedra di Statistica (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Tecnica delle ricerche di mercato (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Perugia:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale (Facoltà di Scienze politiche)	1
Università di Pisa:	
cattedra di Storia economica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Roma:	
cattedra di Tecnica bancaria e professionale (Facoltà di economia e commercio)	1
» Scienza delle finanze e diritto » finanziario (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Politica economica e finanziaria (Facoltà di Economia e commercio)	1
Università di Torino:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Giurisprudenza)	1
» Tecnica industriale e commerciale (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Geografia economica (Facoltà di Economia e commercio)	1
Istituto Universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata (Facoltà di Economia e commercio)	1
» Statistica (Facoltà di Economia e commercio)	1
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
cattedra di Diritto costituzionale	1
Università di Padova:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Parma:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
Università di Pavia:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Roma:	
cattedra di Filosofia del diritto	1
» Storia del diritto romano	1
» Diritto commerciale	1
Università di Siena:	
cattedra di Diritto civile	1
Università di Torino:	
cattedra di Dottrina dello Stato (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
Università di Trieste:	
cattedra di Filosofia del diritto	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	—
Università di Palermo:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
» Diritto del lavoro	1
Università di Parma:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
Università di Roma:	
cattedra di Diritto internazionale (per la Scuola di perfezionamento in studi europei)	1
» Diritto del lavoro (per la Scuola di perfezionamento in studi europei)	1
Università di Trieste:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di Diritto commerciale	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Catania:	
cattedra di Filosofia teoretica	1
Università di Genova:	
cattedra di Letteratura greca	1
Università di Perugia:	
cattedra di Storia moderna	1
» Storia greca e romana	1
Università di Roma:	
cattedra di Storia orientale antica	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Roma:	
cattedra di Filologia romanza	1
» Storia della filosofia	1
FACOLTÀ DI FARMACIA	
Università di Messina:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Trieste:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia .	1
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Politecnico di Milano:	
cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'Architettura	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Urbanistica I	1
Istituto universitario di Architettura di Venezia:	
cattedra di Composizione architettonica II .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1961.

Proroga della durata della liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1959, con il quale è stata revocata l'approvazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato promosso dalla disciolta Confederazione sindacale italiana dei lavoratori, che è stato posto in liquidazione;

Visto il successivo decreto 10 dicembre 1960 col quale la liquidazione del predetto Ente è stata prorogata di altri sei mesi;

Vista l'istanza del liquidatore dell'Ente con la quale è fatta presente la necessità di ottenere una ulteriore proroga della durata della liquidazione stessa;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e lo statuto dell'Ente;

Visto l'art. 2 del citato decreto 10 giugno 1959 e l'art. 1 del citato decreto 10 dicembre 1960;

Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga della liquidazione predetta fino al 30 ottobre 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 ottobre 1961, a decorrere dal 10 giugno 1961, la liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

Art. 2.

Il sig. Vincenzino Berteletti è confermato nell'incarico di liquidatore dell'Ente con l'assistenza, nello espletamento delle sue funzioni, del Comitato di vigilanza previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1959.

Roma, addì 10 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1961.

Ricostituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private con gestione autonoma in seno allo Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1957 relativo alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1956 concernente la costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private;

Considerato che, per decorso quadriennio, si rende necessario procedere alla ricostituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo predetto;

Visti i dati in possesso dell'Amministrazione e le notizie acquisite sulle singole Organizzazioni sindacali interessate al rinnovo dell'organo in argomento;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria e delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, è costituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Carassiti Mario, Maestratti P.I. Francesco, Meloni Palmiro, Modesti rag. Pietro e Pozza Giovanni Battista, in rappresentanza degli iscritti;

Agosti avv. Giorgio, Banti ing. Antonio, Brun dott. Vittorio, Perolo avv. Mario e Recine dott. Francesco, in rappresentanza delle aziende elettriche private;

Astarita dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1950 e modificato con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1955;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 marzo 1961, la delibera dell'assemblea dei soci in data 31 marzo 1961 e la domanda del presidente della Cassa medesima in data 26 giugno 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 48 ed all'art. 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Nuovo testo integrale degli articoli dello statuto modificati

Art. 48.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 56.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le obbligazioni chirografarie rilasciate a garanzia di aperture di credito o eventualmente rilasciate a garanzia di sconti di cambiali commerciali ad una sola firma, debbono pure, di regola, essere assistite almeno da una fideiussione: le cambiali e le obbligazioni chirografarie comunque rilasciate potranno avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione.

Eccezionalmente, quando trattasi di persone, ditte, società, enti di solvibilità indiscussa, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad unica firma di emissione o di traenza, consentirsi aperture di credito assistite da cambiali a firma unica o da obbligazioni chirografarie del solo correntista, nei limiti di fido individuale di cinque milioni per ciascun nominativo.

Detto limite potrà essere superato, in via di eccezione, previo benestare da richiedere di volta in volta all'Organo di vigilanza.

L'ammontare totale da impiegarsi nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6 % dei capitali amministrati.

Il fido ordinario da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il limite prescritto dalle disposizioni legislative vigenti salvo deroghe da richiedersi ai sensi di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario hanno di regola, una sola firma e la durata massima di un anno.

Il presidente: dott. Giulio SAMBONET

Il direttore generale: dott. Eligio LENTI

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Nomina del membro del Consiglio generale del Banco di Napoli in rappresentanza della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957 e 9 settembre 1960;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1959, con il quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che l'avv. Pietro Scognamiglio membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della

provincia di Potenza è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di detta Provincia;

Esaminata la terna, proposta dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, dalla quale deve essere scelto il rappresentante provinciale del Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Alfonso Andretta è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in rappresentanza della provincia di Potenza ed in sostituzione dell'avv. Pietro Scognamiglio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale in data 2 novembre 1953;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 aprile 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dell'art. 1 dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in conformità del seguente testo:

« Per iniziativa della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno, è costituita la Cassa di risparmio salernitana.

Il fondo di dotazione iniziale di L. 23.000.000, poi elevato a L. 40.000.000, è stato apportato per lire 29.000.000 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, per L. 5.000.000 dall'Amministrazione provinciale, per L. 5.000.000 dal Comune e per L. 1.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Modifica dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957 e 9 settembre 1960;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nell'adunanza del 21 aprile 1961, nonchè il parere espresso dal Consiglio generale nell'adunanza del 24 detto, in ordine alle modificazioni proposte per alcuni articoli dello statuto del Banco stesso circa la composizione, la durata in carica e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti;

Decreta:

Gli articoli 9, 36 e 37 dello statuto del Banco di Napoli sono modificati come segue:

Art. 9.

(*omissis*);

d) elegge nel proprio seno cinque componenti il Consiglio di amministrazione che durano in carica per un quadriennio, tre revisori effettivi ed uno supplente che durano in carica un triennio.

Art. 36.

I revisori sono in numero di cinque effettivi e due supplenti; di essi tre effettivi ed uno supplente sono nominati dal Consiglio generale, uno effettivo, che assume la presidenza del Collegio, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ed uno effettivo ed uno supplente dall'Organo di vigilanza.

Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I revisori continueranno a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a quando entrino in carica i loro successori.

Ai revisori effettivi spetta un emolumento determinato dal Consiglio generale, su proposta del presidente.

Art. 37.

I revisori esaminano i bilanci dell'Istituto ed i conti economici riferendone al Consiglio generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Revoca del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari della Carovana facchini « L. Morelli » di Suzzara (Mantova).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1959 concernente la determinazione di periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per alcune carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che il periodo medio di occupazione di 18 giornate mensili attribuito col citato decreto ministeriale 26 marzo 1959 alla Carovana facchini « L. Morelli » di Suzzara (Mantova) non risponde alla situazione di fatto;

Decreta:

E' revocato, con effetto dal 27 aprile 1961, il periodo medio di 18 giornate attribuito con il decreto ministeriale 26 marzo 1959 alla Carovana facchini « L. Morelli » di Suzzara (Mantova).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1961.

Modifica alla composizione della Deputazione della borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 1 del 2 gennaio 1961, concernente la costituzione della Deputazione presso le borse valori italiane per l'anno 1961;

Vista la nota in data 7 agosto 1961, con la quale il Banco di Napoli, premesso che il dott. Lorenzo Bonanini, direttore della sede di Venezia del predetto Istituto, membro effettivo della Deputazione della borsa valori di detta città in qualità di delegato governativo, è stato trasferito da Venezia ad altra sede, ne propone la sostituzione con il dott. Vincenzo Cacciapuoti;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1961, quale membro effettivo e delegato governativo, è chiamato il dott. Vincenzo Cacciapuoti, in sostituzione del dott. Lorenzo Bonanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

(5750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina sociale delle colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 luglio 1961 i poteri conferiti al rag. Piero Cavezzale, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale delle colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), sono stati prorogati dal 23 luglio al 23 ottobre 1961.

(5314)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Pescatori San Giovanni », con sede in Formia (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1961, il dott. Antonio Cavaliere è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Pescatori San Giovanni », con sede in Formia (Latina), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 8 marzo 1961, in sostituzione del sig. Giacinto Grossi, dimissionario.

(5316)

Scioglimento di quattro Società cooperative della provincia di Ferrara, senza nomina di liquidatori, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1961 le sottoelencate Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendo rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Guirini, in data 29 gennaio 1951, repertorio 7489/4279;

2) Società cooperativa di lavoro « Rinascita », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Feletti, in data 21 dicembre 1949, repertorio 11489;

3) Società cooperativa edile « La Rinascente », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Guirini, in data 9 giugno 1948, repertorio 9261/6028;

4) Società cooperativa di lavoro « Imprese lavori stradali terrieri edili - C.I.L.S.T.E. », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Lucci, in data 20 luglio 1948, repertorio 2857.

(5451)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Luigi Luzzatti - fra ferrovieri per la costruzione di case popolari », con sede in Rimini (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1961 la Società cooperativa edilizia « Luigi Luzzatti - fra ferrovieri per la costruzione di case popolari », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Borghesi nel 1910, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag. Boldrini Pieralberto.

(5452)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa di lavoro « Costruire », con sede in Vieste (Foggia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1961 il rag. De Nittis Lorenzo è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa di lavoro « Costruire », con sede in Vieste (Foggia).

(5453)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Basso Piacentino, con sede in Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11404, in data 25 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Basso Piacentino, con sede in Piacenza, deliberato dalla Commissione straordinaria del Consorzio in data 14 marzo 1960.

(5582)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Parmigiana Moglia - Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11405, in data 25 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: Parmigiana Moglia - Reggio Emilia, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 22 marzo 1960.

(5584)

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo delle Runate, con sede nel comune di Canneto sull'Oglio (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13456, in data 24 agosto 1961, al Consorzio irriguo delle Runate, con sede nel comune di Canneto sull'Oglio (Mantova), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(5587)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

399° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del Prefetto della provincia di Napoli 4 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti di Napoli l'8 maggio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla signora Orsola Castiglione in Mattera, con domicilio, agli effetti dell'esercizio, in Forio d'Ischia, è accordata la concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali nella località denominata «Teroni», del comune di Forio d'Ischia, per la durata di anni dieci, dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 23 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale alla Società in accomandita semplice E.F.E.A. (Escavazione Feldspati e Affini) di Fumasoni, Gavina & C., con sede in Fusino di Grosio, provincia di Sondrio, è accordata, per la durata di anni diciannove, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di feldspato in località «Scarpa», del comune di Grosio, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 27 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 18, con il quale al sig. Paolo Biccinetti, domiciliato a Milano, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca in località «San Martino», sita in territorio dei comuni di Brogliano e Cornedo Vicentino, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1961, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 55, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata «Renellone», nei comuni di Torrita e Trequanda, provincia di Siena, della quale è titolare la Società anonima industrie laterizi riunite in base al decreto ministeriale 23 settembre 1939, è trasferita ed intestata alla Cooperativa minatori di Montefollonico, Società a responsabilità limitata, con sede in Montefollonico, provincia di Siena.

Con decreto mnisteriale 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1961, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 288, con il quale la quota di compartecipazione del sig. Vegliante Arturo fu Ernesto, sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata «del Salvatore», sita in territorio del comune di Bellona, provincia di Caserta, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, all'altro contitolare sig. Vegliante Ernesto fu Sebastiano.

In virtù di tale trasferimento la concessione è intestata ai signori Tamburini Mauro fu Gennaro e Vegliante Ernesto fu Sebastiano, rappresentati dal primo, con domicilio eletto in Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 204, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Laurentina Valle San Giovanni», sita in territorio del comune di Roma, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società per azioni «Fonte Laurentina», con sede in Roma.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1961, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 54, con il quale, in esecuzione della decisione n. 841 del 9 febbraio-22 ottobre 1960 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 28 maggio 1955 di concessione alla signora Carolina Spaziani in Ranaldi delle sorgenti di acqua minerale nella località «Filette», in territorio di Guarcino, provincia di Frosinone, è fatto obbligo al distretto minerario di Roma ed all'Intendenza di finanza di Frosinone, di ricevere, nell'ambito delle rispettive competenze la consegna delle anzidette sorgenti e loro pertinenze, che la signora Spaziani dovrà effettuare entro quindici giorni dalla data di notifica del decreto stesso.

Decreto ministeriale 26 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1961, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale il sig. Caloro Alfredo, domiciliato elettivamente in Cannobio, provincia di Novara, è dichiarato decaduto, a decorrere dalla data del decreto stesso, dalla concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Fonte Carlina», sita in territorio del comune di Cannobio, provincia di Novara.

Decreto ministeriale 29 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 81, con il quale le concessioni delle miniere di lignite denominate «Castelnuovo» e «Allori», in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo e «San Donato Gaville», in territorio del comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze, di cui è titolore la Società anonima per azioni «Santa Barbara» per l'industria mineraria ed elettrica, con sede in Firenze, sono unificate in un'unica concessione denominata «Santa Barbara», intestata alla Società stessa e avente la durata di anni sessanta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 29 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1961, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 64, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia alla concessione della miniera di lignite denominata «Pulli», sita nel comune di Valdagno, provincia di Vicenza, originariamente conferita all'ing. Gerolamo Dalle Ore, e successivamente trasferita ai suoi legittimi eredi.

Decreto ministeriale 29 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1961, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 65, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia alla concessione della miniera di lignite denominata «Pulli II», sita nel comune di Valdagno, provincia di Vicenza, originariamente conferita all'ing. Gerolamo Dalle Ore, e successivamente trasferita ai suoi legittimi eredi.

(5801)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare il terreno demaniale su cui è costruita la Casa della Madre e del Bambino di Sora (Frosinone).

Con decreto ministeriale n. 300.8/61801, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare pel prezzo di L. 68.400 (sessantottomilaquattrocento) dal Demanio dello Stato, tramite la Intendenza di finanza di Frosinone, il terreno, già occupato dalla costruzione della Casa della Madre e del Bambino di Sora, costituente relitto demaniale di pertinenza idraulica estesa mq. 38, di cui al foglio 38 del catasto di Sora, mapp. 1153/*B*.

(5554)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di titoli di rendita italiana 5 %.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62498, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal dott. Vittorio Gavina di Voghera (Pavia) la donazione di titoli di rendita italiana 5 % con godimento dal 1° giugno 1961, per un valore nominale complessivo di L. 500.000 (cinquecentomila) da destinare alla Casa della Madre e del Bambino di Voghera, conforme atto del 23 gennaio 1961 per notar Mirella Soldano, registrato a Voghera il 10 febbraio 1961, vol. 193, n. 914.

(5560)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Bagnacavallo (Ravenna).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62499, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Bagnacavallo (Ravenna) del terreno, sito in Bagnacavallo, della superficie di mq. 1118, distinto in catasto rustico di Bagnacavallo al foglio 73, particella 94, confinante a sud con le ragioni Zannoni e Società elettrica Romagnola, ad ovest con strada comunale Cogollo ed a nord-est con restante proprietà comunale e del periziato valore di L. 2.012.400 da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5556)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Sarsina.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62504, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Ente comunale di assistenza di Sarsina (Forlì), del terreno, sito in Sarsina (Forlì), della superficie di mq. 285, distinto in catasto al foglio 38 di Sarsina particella 327/*b*, confinante con le ragioni del locale ospedale civile, del sig. Reali e della strada comunale via Martiri d'Ungheria, del periziato valore di L. 100.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi dell'8 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,66	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,85	601,70	601,50	601,85	601 —	601,87	601,75	601,90	601,85	602 —
Fr. Sv.	143,82	143,82	143,825	143,835	143,82	143,82	143,8160	143,80	143,82	143,82
Kr. D.	90,13	90,13	90,08	90,085	90,10	90,13	90,08	90,10	90,13	90,15
Kr. N.	87,12	87,13	87,13	87,09	87,10	87,13	87,09	87,12	87,13	87,15
Kr. Sv.	119,74	119,75	119,65	119,735	119,73	119,75	119,74	119,75	119,74	119,75
Fol.	171,93	171,95	171,98	172 —	172,05	171,95	172,01	171,95	171,93	171,90
Fr. B.	12,46	12,475	12,4650	12,4680	12,46	12,46	12,46875	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,23	126,30	126,29	126,29	126,275	126,23	126,28	126,20	126,23	126,15
Lst.	1744,65	1743,75	1743,40	1743,575	1743,50	1744,60	1743,90	1744,60	1744,65	1744,50
Dm. occ	155,34	155,32	155,33	155,36	155,30	155,82	155,32	155,30	155,34	155,35
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,055	24 —	24,05	24,051	24,05	24,05	26,06
Escudo Port.	21,72	21,71	21,73	21,72	21,60	21,71	21,71	21,70	21,72	21,70

Media dei titoli dell'8 settembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	83,225
Id. 3,50 % 1902	91,65
Id. 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	102,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,63
1 Dollaro canadese	601,80
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	90,082
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	119,737
1 Fiorino olandese	172,005
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,285
1 Lira sterlina	1743,737
1 Marco germanico	155,34
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quarantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in quarantasei i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiori agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
laurea in scienze economico-marittima conseguita presso l'Istituto universitario navale di Napoli, ai sensi della legge n. 57 del 1º febbraio 1960.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio (di cui al primo comma precedente), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2º grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato allo articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, articolo 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6) 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato (a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al n. 3 *a*) si cumula con quelli di cui ai nn. 1), 6) e 7), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e)) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) *diploma originale del titolo di studio indicato allo* art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente Università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del successivo art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a *tre mesi da quella di ricevimento* dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato *deve essere di data non anteriore a tre* mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo;

7) I candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Aministrazione centrale;

2) titolo di studio, come al n. 1 del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6), del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al successivo art. 11.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per

merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al successivo art. 6 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovrano produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al sercizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 107, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartengono alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figi dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovrano documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del successivo art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 4;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 4;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del presonale -- Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti, dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal precedente art. 5.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

In caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in 4 prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economica politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:
1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) diritto civile e commerciale;
3) elementi di diritto penale;
4) scienza delle finanze;
5) statistica metodologica;
6) nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b di un docente universitario di economia politica e di un docente universitario di diritto del lavoro o legislazione sociale in una Università della Repubblica, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1961,
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 171. — BARONE

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quarantasei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . presso l'Università di . . . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste leletorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario compunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreti ministeriali 8 marzo e 9 luglio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 23 agosto 1961, il decreto ministeriale 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1961, registro n. 32 Finanze, foglio n. 359, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreti ministeriali 8 marzo e 9 luglio 1960, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1960, n. 130 e 27 luglio 1960, n. 183.

(5602)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreti ministeriali 8 marzo e 9 luglio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 23 agosto 1961, il decreto ministeriale 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 30 Finanze, foglio n. 367, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreti ministeriali 8 marzo e 9 luglio 1960 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1960 e n. 183 del 26 luglio 1960.

(5635)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8 del mese di agosto 1961, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio successivo (registro n. 1 Sanità, foglio n. 286) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1960.

(5765)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.